

Codice DB1000

D.D. 11 ottobre 2013, n. 423

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Verifica - Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Esito del provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla VAS.

Premesso che:

- con D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 sono stati approvati i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuando nel soggetto competente all'approvazione del piano o programma l'Autorità competente al procedimento di VAS;
 - i Piani d'area delle aree protette della Regione Piemonte di cui all'articolo 26 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19, nonché le relative varianti, sono adottati dai soggetti gestori dell'area protetta ed approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e che pertanto l'Autorità competente alla VAS di tali piani è la Regione Piemonte;
 - la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98;
 - secondo quanto disposto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 l'Organo Tecnico regionale è composto dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, e dalle Direzioni Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Ambiente – Agricoltura - Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Cultura, turismo e sport - Innovazione, Ricerca e Università, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA.
- il Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, ha individuato la Direzione Ambiente quale unità organizzativa responsabile del procedimento di VAS, la quale ha designato il dirigente dott. Giovanni Assandri quale Responsabile di procedimento;

Dato atto che:

l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha adottato e pubblicato il progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con Decreto n. 72 del 11 settembre 2012;

con nota prot. n. 324/8.5.2 del 4 febbraio 2013, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha trasmesso la documentazione di Piano alla Direzione Ambiente – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate ai fini dell'espletamento della fase di Verifica di assoggettabilità della procedura di VAS;

in data 28 marzo 2013 è stata convocata una riunione dell'Organo tecnico regionale durante la quale sono emerse carenze in merito alla documentazione trasmessa e al coinvolgimento dei soggetti con competenza ambientale;

in data 16 maggio 2013, con note prot. n. 1339/8.5.2 e 1340/8.5.2, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha trasmesso alla Regione e ai soggetti con competenza ambientale il "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" per la Verifica di assoggettabilità alla VAS;

ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità circa la necessità di procedere alla fase di valutazione, l'Organo Tecnico regionale di VAS, ha acquisito i contributi dei soggetti con competenza ambientale e nello specifico:

- Arpa Piemonte, Dipartimento provinciale di Torino - prot. n. 59484 del 27 giugno 2013;
- A.S.L. TO3, Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - prot. n. 60243 del 31 maggio 2013;

– Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale – prot. n. 00114676/2013/LB6-Tit.: 10.4.2 del 27 giugno 2013;

– Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie – prot. n. 0006360 del 16 luglio 2013;

la relazione dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione, è stata predisposta con il contributo delle Direzioni Regionali interessate e con il supporto tecnico-scientifico di ARPA.

Viste le variazioni apportate allo strumento di pianificazione previste dal Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d’Area, analizzate in rapporto alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, così come illustrate dalla documentazione pervenuta, e alla luce dei contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell’istruttoria dell’Organo Tecnico Regionale di VAS, che hanno evidenziato che l’attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto necessario che nelle successive fasi di formazione del Piano vengano prese in considerazione le osservazioni riportate nella Relazione dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS allegata al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A), e recepite le condizioni elencate al punto 4 della stessa.

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale

IL DIRIGENTE

Visti:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di escludere il Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d’Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica per le ragioni descritte nella Relazione dell’Organo Tecnico Regionale (allegato A) e subordinatamente alle condizioni precisate al punto 4 della stessa;

2. di trasmettere all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie copia del presente provvedimento per il seguito di competenza;

3. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento svolto;

4. di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Piano, sia dato atto dell’esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell’accoglimento delle indicazioni fornite nella Relazione dell’Organo tecnico regionale - punto 4;

5. di stabilire che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <http://via.regione.piemonte.it/vas/index.htm>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Assandri

ALLEGATO A

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'OTR

1.	PREMESSA	2
2.	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VAS.....	2
3.	OSSERVAZIONI E INDICAZIONI SUL PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DI PIANO	2
	3.1 <i>Gestione pascoli</i>	3
	3.2 <i>Biodiversità e aspetti forestali</i>	3
	3.3 <i>Risorse idriche</i>	4
	3.4 <i>Recupero e sistemazione ambientale</i>	4
	3.5 <i>Paesaggio e aspetti urbanistici</i>	4
	3.6 <i>Difesa del suolo e aspetti geologici</i>	7
	3.7 <i>Beni Archeologici</i>	7
	3.8 <i>Rifiuti</i>	8
	3.9 <i>Valutazione d'Incidenza</i>	8
4.	CONCLUSIONI	8

1. PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale del procedimento di verifica di assoggettabilità, a supporto della determinazione circa la necessità di procedere alla fase di valutazione del Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione della D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R., l'Organo Tecnico Regionale è costituito dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), dalla Direzione Regionale Ambiente, struttura organizzativa responsabile del procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate dagli effetti del Piano (Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia; Ambiente; Agricoltura; Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Cultura, Turismo e Sport; Innovazione, Ricerca e Università) con il supporto dell'Arpa Piemonte.

2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Il Progetto di revisione e aggiornamento di Piano in questione è sottoposto a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006. Il citato articolo tra l'altro prevede, infatti, che deve essere effettuata una Verifica di assoggettabilità alla Valutazione per le modifiche minori dei piani assoggettati a VAS ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D.lgs. 152/2006.

Il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS si è svolto secondo le modalità disposte dal D.lgs. 152/2006 così come specificate dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS.

Con nota prot. n. 2718/DB10.02 del 18 febbraio 2013, ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità circa la necessità di procedere alla fase di valutazione, è stato attivato l'Organo Tecnico della Regione Piemonte.

In data 28 marzo 2013 si è svolta la prima riunione di Organo Tecnico Regionale, durante la quale sono stati presentati i documenti di Piano e sono emerse carenze in merito alla documentazione trasmessa e al coinvolgimento dei soggetti con competenza ambientale.

In data 16 maggio 2013, con note prot. n. 1339/8.5.2 e 1340/8.5.2, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ha integrato la documentazione presentata e ha trasmesso alla Regione e ai soggetti con competenza ambientale il "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica".

L'esame istruttorio ha preso in considerazione i contributi pervenuti dai soggetti con competenza ambientale: A.S.L. TO3 – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (prot. n. 60243 del 31 maggio 2013); ARPA Piemonte (prot. n. 59484 del 27 giugno 2013); Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale (prot. n. 00114676/2013/LB6-Tit.:10.4.2 del 27 giugno 2013); Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (prot. n. 0006360 del 16 luglio 2013).

3. OSSERVAZIONI E INDICAZIONI SUL PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DI PIANO

Le principali motivazioni che hanno portato all'elaborazione del Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand sono le seguenti:

- estensione del campo di applicazione del Piano d'area a tutto il territorio dell'area protetta, così come risulta delimitato a seguito dell'ampliamento dell'anno 1995 e delle definizioni dei confini stabiliti dalla l.r. 19/2009;

- necessità di integrare ed adeguare la parte normativa in funzione di una più chiara applicazione ed interpretazione, considerate anche le criticità riscontrate durante gli anni di vigenza dell'attuale strumento di pianificazione;
- adeguamento e aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nel Piano, alla vigente legislazione urbanistica, ambientale ed edilizia;
- aggiornamento delle schede di rilievo di fabbricati ed infrastrutture, nonché del relativo materiale fotografico e cartografico allegato.

Si precisa che ai fini dell'istruttoria si è fatto riferimento sia alla documentazione di Piano adottata dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con Decreto n. 72 del 11 settembre 2012 e trasmessa con nota prot. n. 324/8.5.2 del 4 febbraio 2013, sia al "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" trasmesso in data 16 maggio 2013 (nota prot. n. 1339/8.5.2).

La documentazione tecnica trasmessa, in linea generale, risulta esaustiva. Nei successivi paragrafi, per le diverse tematiche ambientali, territoriali e paesaggistiche, si riportano tuttavia osservazioni da cui derivano specifiche indicazioni finalizzate a garantire una maggiore sostenibilità ambientale alle modifiche proposte e riportate al cap. 4 della presente relazione.

3.1 *Gestione pascoli*

A fronte di alcune segnalazioni di criticità indicate nella Relazione (cfr. pag. 17), si evidenzia che all'interno delle NTA non risultano presenti prescrizioni relative alla gestione dei pascoli, in particolare rispetto alla definizione di piani di pascolamento che non consentano sistemi vaganti, mirati sia al miglioramento del benessere animale garantendo il giusto apporto di nutrienti, sia ad evitare il deterioramento del pascolo stesso (eccessivo calpestio e compattamento del suolo, danni alle fitocenosi esistenti) e a limitare le interazioni con la fauna selvatica, oggetto di particolare protezione (es. tetraonidi).

3.2 *Biodiversità e aspetti forestali*

Per quanto riguarda gli eventuali effetti della proposta di Piano sulla biodiversità, si evidenzia che la modifica di cui all'art. 7, comma 1 del documento "Normativa", che prevede la realizzazione di un parcheggio temporaneo per camper e roulotte presso il sito della ex casa cantoniera dell'Assietta, potrebbe comportare potenziali effetti sull'ambiente naturale, in considerazione delle caratteristiche e della quota del sito (oltre 2.500 s.l.m.), della tipologia della strada che conduce all'area e del possibile disturbo che potrebbe essere arrecato alle specie selvatiche in relazione alla probabile maggiore affluenza di automezzi. Pertanto è necessario modificare la suddetta norma al fine di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, come riportato al punto 2 del par. 4 – Conclusioni.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione forestale, si ritiene opportuno segnalare alcuni aggiornamenti normativi rispetto a quanto riportato nelle NTA:

- art. 8. 4 (Viabilità e sentieri): l'apertura di nuova viabilità forestale è ammessa nel rispetto delle norme previste dall'art. 30 della l.r. 56/1977 e di quanto previsto dal Titolo VII "Opere accessorie ed infrastrutture" del regolamento Regionale n. 8/R/2011 recante "Regolamento Forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato con D.P.G.R n. 2/R/2013 del 21/02/2013;
- art. 17 (Rapporti con altri piani e normative): gli interventi selvicolturali realizzati all'interno delle aree della rete Natura 2000 e nelle altre aree protette sono realizzati secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 8/R/2011 recante "Regolamento Forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato con D.P.G.R n. 2/R/2013 del 21/02/2013.

3.3 Risorse idriche

Per quanto riguarda le risorse idriche si evidenzia che rispetto a quanto previsto dall'art. 13 "Rete idrografica e laghi", al comma 1 non sono presenti riferimenti alla normativa vigente in merito all'edificazione lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei laghi naturali e artificiali, in particolare al Regio Decreto 523 del 1904 "Testo unico sulle opere idrauliche" e all'articolo 29 della l.r. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo". Per quanto riguarda i riferimenti normativi per le concessioni di derivazione d'acqua pubblica e il rilascio del Deflusso minimo vitale relativi all'art. 13, c. 3, si evidenzia che la Deliberazione della Giunta Regionale del 1995 citata nel documento è stata abrogata e che l'attuale normativa in materia è il regolamento regionale "Disciplina dei procedimenti di concessione d'acqua pubblica" approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003 e al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale".

Inoltre in riferimento al c. 4 dell'art. 13 si condivide il censimento delle sorgenti prospettato ai fini di una classificazione di qualità e possibilità di utilizzo di tali acque. I dati georeferenziati derivanti da codesto censimento dovranno essere inviati al Settore regionale Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche per essere utilizzati nell'ambito della banca dati "Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte" attualmente visionabile all'indirizzo web http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm. In merito alle acque non captabili di cui al comma 1 dell'art. 164 del D.lgs. 152/2006, non sono state specificate le valenze naturalistiche che si intendono salvaguardare sia ai fini della limitazione/divieto di derivazione per determinati corpi idrici, sia per un'eventuale richiesta di aumento delle portate del deflusso minimo vitale per quei tratti di acque superficiali che si ritengono utilizzabili.

Relativamente alla necessità di condurre uno studio sul regime e la portata dei rii e delle sorgenti al fine di disciplinare le captazioni sia per l'uso potabile delle acque, che per irrigazione e produzione di energia tramite piccole centrali a turbina, indicata a pagina 19 punto 3.1 della Relazione del Piano, non sono presenti riferimenti alla normativa di riferimento attualmente vigente, in particolare i regolamenti regionali n. 10/R del 29 luglio 2001 e n. 8/R del 7 luglio 2007.

3.4 Recupero e sistemazione ambientale

Nell'ambito del punto 8.4 della Relazione del Piano, non è stata citata la l.r. 12/2010 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte" relativamente alla rete escursionistica regionale e non viene sottolineato il divieto di utilizzo di mezzi motorizzati lungo tali tracciati ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Inoltre al punto 6.1 "Condizione di percorribilità e proposte di sistemazione" della stessa relazione (pag. 33/34), non risultano indicazioni specifiche in riferimento all'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, in particolare rispetto alla realizzazione di strutture che prevedano l'uso di calcestruzzo o metallo, il recupero dei muretti a secco che dovranno essere ripristinati alle condizioni originarie, la sistemazione delle scarpate e la realizzazione di cabalette per lo scolo delle acque superficiali.

3.5 Paesaggio e aspetti urbanistici

Il "Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" ricorda il carattere sovraordinato del Piano d'area rispetto alla strumentazione urbanistica locale e alla pianificazione territoriale provinciale, infatti "*le norme urbanistiche contenute nel piano sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale che approva il piano stesso e sostituiscono le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico (...)*".

A tal proposito si ricorda che secondo i disposti di cui all'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) "*sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale (...), ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette*". In particolare, in ottemperanza ai disposti dell'art. 18 c. 5 delle NdA del PPR che consente, "*per i parchi regionali dotati di piano d'area, esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in*

contrasto con le norme” del PPR stesso. In particolare si ricorda che l’area del Gran Bosco di Salbertrand è ricompresa nell’ambito di paesaggio n. 39 “Alte Valli di Susa e Chisone” degli “indirizzi e orientamenti strategici”; inoltre è opportuno fare riferimento anche alla rete di connessione paesaggistica del PPR (Tavola P5), con particolare attenzione agli elementi della rete ecologica che possono interessare il territorio montano.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e i relativi effetti determinati dall’attuazione della revisione di Piano, il documento di verifica individua i possibili impatti connessi alle modifiche proposte alla normativa di Piano; in particolare sono evidenziate alcune tematiche quali gli aumenti delle volumetrie edilizie consentiti in casi limitati determinati da necessità di adeguamento tecnologico, igienico-sanitario o aziendale dei fabbricati d’alpe esistenti, la realizzazione di impianti per produzione energia da fonti rinnovabili e la realizzazione di parcheggi in corrispondenza delle borgate Monfol (Oulx) e Seu (Salbertrand), per i quali di seguito si riportano alcune osservazioni:

- art. 2 e 3: in coerenza con i disposti dell’art. 40 comma 5 lettera f) del PPR, i criteri per il recupero e l’ampliamento dei fabbricati esistenti sono consentiti nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003; si richiamano inoltre i disposti del DM 9 giugno 99 “Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione”, che permettono interventi di recupero e riqualificazione del tessuto edilizio nel rispetto dei caratteri strutturali delle preesistenze, in deroga ai requisiti igienico sanitari che potrebbero compromettere l’impianto originario. L’ampliamento del volume del 10% dovrebbe essere rivolto a volumi esistenti non più destinati all’uso agricolo senza l’aumento complessivo dei volumi edilizi. La realizzazione di nuovi volumi di servizio dovrebbe avere gli stessi limiti progettuali stabiliti per gli ampliamenti finalizzati ad adeguamenti igienico sanitari; tali interventi dovrebbero essere ammessi qualora non sia possibile utilizzare spazi esistenti, anche mediante il mutamento di destinazione d’uso, o quando non sia possibile l’aumento della superficie di calpestio con chiusura di vani aperti – purché facenti parte integrante dell’immobile – quali fienili, legnaie, ecc. con operazioni di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia. Il complesso degli interventi che comportano modifiche ai volumi e alla sagoma degli edifici esistenti dovranno comunque assicurare, oltre che il rispetto delle tipologie e l’uso dei materiali tradizionali, anche la coerenza con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto paesaggistico in esame. Per quanto riguarda la ricostruzione dei ruderi, occorre specificare che le destinazioni d’uso ammissibili devono essere coerenti con quelle precedenti l’abbandono del manufatto; in particolare, così come la norma non ammette il recupero di volumi agricoli esistenti per spazi tecnici o adeguamenti igienico funzionali se non in assenza di diverse soluzioni progettuali, in ugual modo devono essere definite puntualmente le destinazioni d’uso ammissibili, evitando di conseguenza, il generalizzato recupero a fini residenziali dei ruderi esistenti. Si ricorda, infine, che la fattibilità del recupero e riutilizzo dei volumi o delle strutture edilizie esistenti a fini d’uso pubblico o privato, dovrà essere verificato in relazione alla classificazione del rischio idrogeologico contenuta negli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati.
- art. 4: si evidenzia che le catene esterne per convogliare l’acqua, così come i pluviali esterni non costituiscono elementi propri della tradizione; per quanto riguarda le nuove prescrizioni in merito alla realizzazione di aperture nei prospetti, non sono previste cautele volte a contenere al minimo indispensabile l’apertura di nuove porte e finestre, senza apportare sostanziali modifiche ai prospetti e alle morfologie costruttive originarie; inoltre si prende atto della possibilità inserita nelle modifiche normative di posizionare serramenti esterni metallici negli alpeggi sul filo esterno di facciata per le quali sarebbe stato opportuno specificare la tipologia di lavorazione e di verniciatura al fine di garantire l’inserimento paesaggistico; una lavorazione di semplice disegno, con verniciatura di tonalità scure, della gamma dei marroni testa di moro o grigi antracite;
- art. 5: rispetto all’installazione di impianti fotovoltaici e solari non risulta specificato che i suddetti impianti dovrebbero essere posti su falde non percepibili da punti di osservazione privilegiati quali percorsi viari o escursionistici e risultare integrati nel manto di copertura ed in merito ad impianti e infrastrutture inattive o abbandonate, per i quali è proposto il completo ripristino dei luoghi;

- art. 7: pur riconoscendo l'esigenza di prevedere idonee soluzioni per migliorare la fruibilità del parco, destano perplessità le previste aree a parcheggio temporaneo di autoveicoli, camper e roulotte, presso il sito della ex casa cantoniera dell'Assietta in quanto la possibilità di accesso per tali mezzi può determinare impatti rilevanti in ambiti quali l'area dell'Assietta che presenta caratteri di elevato pregio sotto il profilo paesaggistico, naturalistico e storico-culturale. La previsione di parcheggi, infatti, può compromettere il grado di naturalità dell'area e la vegetazione presente, oltre a costituire sicuri impatti rispetto ai rilevanti caratteri paesaggistici peculiari dell'area quali l'elevata panoramicità. A tal proposito è opportuno, anche nell'ottica di future varianti al Piano, prendere in considerazione l'individuazione di un'area a valle destinata a parcheggio, definendone le caratteristiche progettuali e le misure per il corretto inserimento paesaggistico, e la previsione di collegamenti navetta di accesso esclusivo, motorizzato, al parco;
- art. 8: riguardo alle prescrizioni si sottolinea la possibile criticità che potrebbe determinare la finitura superficiale di alcuni tratti stradali di accesso al Parco in materiale bituminoso;
- art. 9: in merito alla realizzazione di parcheggi si prende atto di quanto inserito nelle Nda circa la necessità di indirizzi che regolino l'individuazione di idonee aree da destinare a parcheggio presso le borgate Monfol (Oulx) e Seu (Salbertrand) e circa le modalità da adottare per la realizzazione degli interventi; tuttavia si sottolinea l'assenza di un "piano" di regolamentazione degli accessi al parco, al fine di contenere il traffico all'interno del parco e nelle aree di alta quota, ambiti di elevato valore paesaggistico e ambientale.
- art. 15: le schede e i rilievi allegati al Piano rappresentano uno strumento di conoscenza del patrimonio edilizio del parco di grande interesse che potrebbe configurarsi come documento, non solo conoscitivo, ma diventare uno strumento di lavoro, di indirizzo alla progettazione, per definire gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, per ogni singolo fabbricato o rudere rilevato, le indicazioni progettuali e planovolumetriche, l'ammissibilità e l'estensione degli interventi nonché le indicazioni per un corretto inserimento paesaggistico.

In merito agli aspetti urbanistici, in linea generale, si sottolinea che il testo normativo nonché i contenuti normativi stessi non risultano aggiornati in relazione all'entrata in vigore della l.r. 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", nonché rispetto al Codice dei Beni architettonici e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), in relazione sia al titolo II "*Beni culturali*" (ex lege 1089/1939), sia in relazione al titolo III "*Beni paesaggistici*".

Per quanto riguarda gli interventi che determinano aumenti volumetrici (art. 2 e 3 delle NTA – adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti tecnologici, adeguamento di fabbricati d'alpe esistenti, ecc.), non risultano individuate misure volte a limitare il consumo di suolo, e, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, non sono definiti criteri di bioedilizia. Inoltre, in linea generale, al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse energetiche, sarebbe stato opportuno privilegiare negli interventi edilizi, l'adozione di tecniche costruttive atte a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici e solari termici, sorgenti luminose a basso consumo energetico, componenti edilizie termoisolanti, ecc.).

In merito alla situazione della strumentazione urbanistica di alcuni comuni riportata al par. 1.2 dell'elaborato B si rilevano alcune imprecisioni, in particolare:

- Comune di Exilles: la Variante al Piano regolatore approvata con DGR n. 18-554 del 6/09/2010 riguarda tutto il territorio e costituisce altresì adeguamento al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
- Comune di Sauze d'Oulx: la Variante al PRG è stata approvata con DGR n. 7-2198 del 20/02/2008 e non 2006 come erroneamente indicato;
- Comune di Oulx: la Variante al PRG (l.r. 1/2007), che costituisce adeguamento al PAI, è stata approvata con DCC n. 43 del 20/10/2012.

3.6 Difesa del suolo e aspetti geologici

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla difesa del suolo si evidenziano le seguenti osservazioni rispetto alla Relazione (all. B):

- il par. 3.1 – Idrografia, Sorgenti e Captazioni – prevede la necessità di “condurre uno studio sul regime e sulla portata dei rii e delle sorgenti al fine di disciplinare le captazioni (...)”; a tal proposito sarebbe opportuno specificare che i suddetti studi dovranno essere svolti laddove non contenuti negli studi condotti a supporto della redazione degli strumenti urbanistici adeguati al PAI. Inoltre rispetto al bacino artificiale di Le Selle, per il quale sarebbe ipotizzabile una ristrutturazione, si evidenzia che tale bacino non risulta essere mai stato denunciato alla Struttura regionale competente e, pertanto, la mancanza di informazioni rispetto al soggetto proprietario ed alla forma di gestione non consente di formulare valutazioni in merito alla propria competenza né di esprimere un parere sull’affermazione fatta;
- il par. 7.0 – Infrastrutture – prevede la possibilità di inserire vasche ed invasi per l’antincendio, affermazione che si può considerare accettabile purché le suddette strutture siano ambientalmente compatibili e tale specificazione trovi riscontro nelle NTA (5.2).

In merito alle NTA si esprimono le seguenti osservazioni:

- all’art. 13 (Rete Idrografica e laghi), c. 1, si ritiene che, nel caso di invasi artificiali, sia opportuno specificare che il divieto di costruzione all’interno della fascia non riguarda edifici o costruzioni a servizio delle opere di sbarramento quali nuovi edifici di guardia o nuovi scarichi di superficie;
- all’art. 15 (Effetti del Piano d’Area) è necessario specificare che laddove i piani regolatori contengano norme più restrittive derivanti da adeguamento al PAI queste prevalgono sulle norme del Piano d’Area. In situazioni in cui gli strumenti urbanistici invece non siano adeguati al PAI si ritengono prevalenti le norme del PAI nelle aree di dissesto cartografate negli elaborati del PAI medesimo.

Per quanto riguarda la cartografia dell’instabilità geologica (Elab. 4), si ritiene necessario operare una verifica della rappresentanza dei dissesti ivi contenuti. I dissesti riportati in tale elaborato devono comprendere anche quelli individuati nelle carte geomorfologiche e dei dissesti dei PRGC dei comuni facenti parte del Parco, nonché quelli individuati nell’inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI). Inoltre si segnala che la definizione corretta del settore regionale inserita nell’art. 11, c.2, delle NTA è la seguente: “Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico competente per territorio”.

3.7 Beni Archeologici

Dal punto di vista delle evidenze archeologiche presenti all’interno del Parco, la documentazione preliminare individua correttamente le fortificazioni settecentesche dell’Assietta, i trinceramenti e i forti delle Grange Sapè e del Gran Serin. Tuttavia il testo normativo adottato cita all’art. 10 (vincoli), la L. 1089/1939, ormai superato dall’attuale Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004); in particolare vengono citate “le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà”, non riportando come la vecchia legge, così come l’attuale Codice (art. 91), tutelino qualunque oggetto conservato nel sottosuolo come di interesse archeologico, a prescindere dalla sua epoca.

Nell’ambito della salvaguardia delle testimonianze storiche presenti all’interno del Parco, si ritiene importante definire esattamente, in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza, la posizione di tutte le strutture, anche interrato, ancora ricostruibili, quali, oltre quelle citate, Colle di Costa Piana, Col Blegier, Gran Lago, Colle dei Morti, Clot superiore dell’Argueil, Serre le Mait, Arguel, Courbiere e l’individuazione di norme di salvaguardia specifiche.

Infine è necessario definire una norma di Piano che proibisca le ricerche con il metal-detector all’interno del Parco e, in particolare, sulle aree storico-militari, dal momento che l’attività di ricerca illecita con tale metodo ha assunto preoccupanti proporzioni.

3.8 Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica rifiuti si riportano di seguito alcune osservazioni rispetto all'apparato normativo del Piano:

- art. 2, c. 7: non risultano riferimenti alla gestione dei rifiuti e alla gestione delle acque; inoltre al c. 9 si evidenzia che la dizione "rifiuti solidi" è ormai superata da "rifiuti urbani e assimilati";
- art. 3, c. 2: non risultano presenti riferimenti relativi al deposito e gestione dei rifiuti; al comma 10 si evidenzia che la dizione "rifiuti solidi" è ormai superata da "rifiuti urbani e assimilati, sia differenziati che indifferenziati";
- art. 5, c. 3: si sottolinea che l'indicazione relativa alla "raccolta selezionata dei rifiuti" deve essere sostituita da "raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti"; inoltre è opportuno fare riferimento alle "zone mascherate" in quanto il decentramento, attualmente previsto in norma, disincentiva la raccolta differenziata dei rifiuti;
- considerato che l'art. 7 "Aree attrezzate" non prevede cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, si sottolinea la necessità di specificare da parte del Parco o del Comune nell'ambito di apposito Regolamento l'obbligo per i fruitori dell'area interessata a portare i rifiuti in altro luogo, anch'esso definito in quanto i rifiuti vanno gestiti all'interno del Comune in cui gli stessi sono generati; nel caso di Pinea e Ser Blanc, invece, dove sono previsti contenitori per i rifiuti, non risultano previste le raccolte differenziate dei cosiddetti rifiuti urbani secchi: carta, imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, imballaggi in vetro, secondo le regole in uso nel Comune stesso (ad es. alcuni Comuni raccolgono gli imballaggi metallici insieme agli imballaggi in plastica, altri invece li raccolgono insieme agli imballaggi in vetro).
- art. 12, c. 3: si sottolinea che l'indicazione "tutto il materiale di scarico e i rifiuti debbono essere conferiti, con apposita raccolta selettiva, nelle discariche presenti e autorizzate all'esterno del Parco" deve essere sostituita con la frase "tutti i rifiuti debbono essere conferiti, dopo apposita raccolta differenziata ed indifferenziata, in impianti di gestione dei rifiuti autorizzati all'esterno del Parco";
- art. 15, c. 3: dopo "strumenti urbanistici" è opportuno inserire "ed eventualmente i propri Regolamenti".

3.9 Valutazione d'Incidenza

In funzione di quanto espresso dal Settore Aree Naturali Protette, nota prot. n. 9002/DB10.16 del 20 giugno 2013, si ritiene che la Revisione del Piano d'Area in oggetto non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, a condizione che in fase di elaborazione definitiva dello strumento di pianificazione siano recepite le indicazioni riportate al cap. 4 (Conclusioni) della presente relazione.

4. CONCLUSIONI

L'Organo Tecnico Regionale, tenuto conto delle osservazioni sopra riportate e dei contributi dei soggetti con competenza ambientale pervenuti, ritiene che il Progetto di revisione e aggiornamento del vigente Piano d'Area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand possa essere escluso dalla successiva fase di valutazione ambientale, subordinatamente all'osservanza delle indicazioni di seguito riportate e finalizzate a garantire una maggiore sostenibilità del Progetto di revisione e aggiornamento di Piano.

1. In linea generale è necessario, laddove pertinenti, perseguire obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di conservazione della naturalità del territorio e verificare la compatibilità degli interventi ai contenuti del Piano di Assetto Idrogeologico e la coerenza rispetto agli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti nel Piano di Tutela delle Acque.

2. Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione, a seguito delle valutazioni effettuate, si rendono necessarie le seguenti integrazioni e modifiche:
- considerata la modifica di cui all'art. 7, c. 1, che prevede la realizzazione di un parcheggio temporaneo per camper e roulotte presso il sito della ex casa cantoniera dell'Assietta e i possibili impatti rilevanti sull'ambiente naturale, al fine di contenere i suddetti fattori di disturbo, è necessario modificare la norma sopra citata al comma 1 secondo capoverso, nel modo seguente:
 "Presso il sito della ex casa cantoniera dell'Assietta possono essere individuate aree esterne destinate a:
 - parcheggio temporaneo di veicoli;
 - pernottamento leggero con tenda, per la sola sosta notturna e per esclusiva permanenza giornaliera (massimo 20 posti).
 "La sosta di camper e roulotte è permessa senza possibilità di scarico reflui e abbassamento scaletta, per l'esclusiva permanenza giornaliera e per un massimo di 10 posti.";
 - riguardo alle aree destinate a pernottamento leggero con tenda, si rileva la necessità di individuare aree da destinare a tale scopo e da attrezzare opportunamente, verificando la coerenza tra le caratteristiche progettuali proposte, il loro corretto inserimento paesaggistico e gli obiettivi di salvaguardia della naturalità dei luoghi;
 - al fine di dare maggiore completezza e coerenza alle Norme di attuazione del Piano d'Area e a precisare alcuni aspetti della Relazione del Piano stesso, alla luce anche delle disposizioni introdotte dalla l.r. 19/2009, è necessario recepire le seguenti indicazioni che potranno essere più opportunamente valutati in sede di esame dello strumento di pianificazione da parte della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici:
 - art. 1, c. 3 – la disposizione non pare coerente con l'art. 26, comma 1 bis della l.r. 19/2009, il quale prevede che il piano d'area sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico;
 - art. 2, c. 2 – manca un limite massimo (in termini di mc) per gli ampliamenti consentiti nei nuclei ed edifici sparsi;
 - art. 2, c. 6 e art. 10, c. 2 – la legge 1089/39 risulta abrogata; occorre inserire il riferimento al D.lgs. 42/2004;
 - art. 3, c. 2 – manca un limite massimo (in termini di mc) per gli ampliamenti una tantum consentiti negli edifici ad uso agro-silvo-pastorale;
 - art. 3, c. 2 – è opportuno che la possibilità di realizzare un locale per la produzione e la stagionatura dei formaggi non sia limitata all'alpeggio Assietta, bensì sia estesa a tutti gli edifici ad uso agro-silvo-pastorale, a meno che tale limitazione sia adeguatamente motivata;
 - art. 4, c. 1, lett. f) – si suggerisce di rivedere la disciplina relativa ad aperture e serramenti negli edifici, ponendo particolare attenzione al limite massimo di superficie aero-illuminante e verificando la compatibilità delle disposizioni introdotte con gli organi di tutela paesaggistica;
 - art. 5, c. 4 – verificare la compatibilità delle disposizioni relative all'inserimento di piccoli impianti fotovoltaici o solari sulle coperture con gli organi di tutela paesaggistica;
 - art. 8, c. 3 – pare opportuno specificare la tipologia di manto bituminoso da adottare nelle pavimentazioni stradali, tenendo conto dell'esigenza di ottenere una finitura superficiale con effetto strada bianca;
 - art. 8, c. 4 – è opportuno sostituire la parola "autorizzazione" con "parere";
 - art. 12, c. 4 – la disposizione relativa alla dispersione delle ceneri può trovare più opportuna collocazione nel Regolamento dell'area protetta;
 - art. 14, c. 3 e 4 – è opportuno sostituire il riferimento all'autorizzazione con la previsione di un parere;

- art. 17 – è opportuno sostituire il titolo dell'articolo con "Rete Natura 2000" e riscrivere in modo più chiaro il riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza dei progetti; inoltre è opportuno eliminare l'ultimo paragrafo, in quanto gli strumenti indicati non sono ad oggi disponibili;
- per quanto riguarda il recupero e la sistemazione ambientale nell'ambito degli interventi previsti dal Piano è necessario:
 - a. integrare l'art. 8 "Viabilità e sentieri", c. 3, con un riferimento rispetto il consolidamento delle scarpate con pendenza maggiore o uguale al 35%, prevedendo l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e utilizzando per la rivegetazione esclusivamente specie autoctone; per le scarpate con pendenza superiore a 45% il consolidamento dovrà essere attuato con muretti in pietrame a secco e con palificate di sostegno. Inoltre la distanza entro la quale devono essere posate le canalette trasversali per lo scolo delle acque superficiali dovrà essere inversamente proporzionale alla pendenza del sedime stradale;
 - b. integrare l'art. 11 "Aree di salvaguardia idrogeologica", c. 1, prevedendo che la sistemazione dei versanti sia in generale attuata mediante opere di consolidamento eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica e con l'utilizzo di specie autoctone;
- relativamente agli aspetti forestali, è necessario integrare l'art. 8, c. 4, e l'art. 17 con i riferimenti al Regolamento Regionale n. 8/R/2011 recante "Regolamento Forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato con D.P.G.R. n. 2/R/2013 del 21/02/2013. Inoltre l'art. 8 dovrà essere modificato specificando che l'apertura di piste forestali per l'esbosco è ammessa secondo le prescrizioni di cui al Regolamento forestale vigente sopra citato;
- in merito alle risorse idriche è necessario modificare l'art. 13, c. 1 facendo riferimento alla normativa vigente in merito all'edificazione lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei laghi naturali e artificiali, in particolare al Regio Decreto 523 del 1904 "Testo unico sulle opere idrauliche" e all'articolo 29 della l.r. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo". Inoltre il comma 3, relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e al rilascio del Deflusso minimo vitale, considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale del 1995 citata nel documento è stata abrogata, deve fare riferimento al regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione d'acqua pubblica" approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003 e al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";
- considerata l'assenza all'interno delle NTA relative alla gestione dei pascoli, si ritiene opportuno l'inserimento di una norma relativa alla definizione di piani di pascolamento che non consentano sistemi vaganti, finalizzati sia al miglioramento del benessere animale, garantendo il giusto apporto di nutrienti, sia ad evitare il deterioramento del pascolo stesso e a limitare le interazioni con la fauna selvatica oggetto di particolare protezione (es. tetraonidi);
- in merito agli aspetti paesaggistici e urbanistici è necessario:
 - a. aggiornare tutti i riferimenti presenti nel testo normativo nonché i contenuti normativi stessi, in relazione all'entrata in vigore della l.r. 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", nonché rispetto al Codice dei Beni architettonici e del Paesaggio, in relazione sia al titolo II "*Beni culturali*" (ex lege 1089/1939), sia in relazione al titolo III "*Beni paesaggistici*".
 - b. rivolgere a volumi esistenti non più destinati all'uso agricolo, senza l'aumento complessivo dei volumi edilizi (art. 2 e 3 delle NTA), l'ampliamento del volume del 10%, individuando comunque misure volte a limitare il consumo di suolo. La realizzazione di nuovi volumi di servizio dovrebbe avere gli stessi limiti progettuali stabiliti per gli ampliamenti finalizzati ad adeguamenti igienico sanitari; tali interventi dovrebbero

essere ammessi qualora non sia possibile utilizzare spazi esistenti, anche mediante il mutamento di destinazione d'uso, o quando non sia possibile l'aumento della superficie di calpestio con chiusura di vani aperti – purché facenti parte integrante dell'immobile – quali fienili, legnaie, ecc. con operazioni di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia. Il complesso degli interventi che comportano modifiche ai volumi e alla sagoma degli edifici esistenti dovranno comunque assicurare, oltre che il rispetto delle tipologie e l'uso dei materiali tradizionali, anche la coerenza con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto paesaggistico in esame.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei ruderi, occorre specificare che le destinazioni d'uso ammissibili devono essere coerenti con quelle precedenti l'abbandono del manufatto; in particolare devono essere definite puntualmente le destinazioni d'uso ammissibili, evitando di conseguenza, il generalizzato recupero a fini residenziali dei ruderi esistenti.

Si ricorda, infine, che la fattibilità del recupero e riutilizzo dei volumi o delle strutture edilizie esistenti a fini d'uso pubblico o privato, dovrà essere verificato in relazione alla classificazione del rischio idrogeologico contenuta negli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati;

- c. individuare alternative rispetto a quanto indicato all'art. 4 in merito alle catene esterne per convogliare l'acqua, così come i pluviali esterni, la cui previsione non costituisce elementi propri della tradizione. Per quanto riguarda le nuove prescrizioni in merito alla realizzazione di aperture nei prospetti si sottolinea l'opportunità di introdurre nella norma alcune cautele volte a contenere al minimo indispensabile l'apertura di nuove porte e finestre, senza apportare sostanziali modifiche ai prospetti e alle morfologie costruttive originarie; inoltre relativamente alla possibilità di posizionare serramenti esterni metallici negli alpeggi sul filo esterno di facciata, si sottolinea l'opportunità di fare ricorso a una lavorazione di semplice disegno, con verniciatura di tonalità scure, della gamma dei marroni testa di moro o grigi antracite;
- d. specificare nell'art 5 che l'installazione di impianti fotovoltaici e solari deve essere effettuata su falde non percepibili da punti di osservazione privilegiati quali percorsi viari o escursionistici e risultare integrata nel manto di copertura ed in merito ad impianti e infrastrutture inattive o abbandonate, per i quali è proposto il completo ripristino dei luoghi;
- e. integrare l'art. 8 privilegiando pavimentazioni in terra stabilizzata, anche per brevi tratti di strada al fine di evitare la finitura superficiale di alcuni tratti stradali di accesso al Parco in materiale bituminoso;
- f. prevedere nell'art. 9, unitamente agli indirizzi definiti per regolare l'individuazione di idonee aree da destinare a parcheggio presso le borgate Monfol (Oulx) e Seu (Salbertrand), la possibilità di predisporre un "piano" di regolamentazione degli accessi al parco, al fine di contenere il traffico all'interno del parco e nelle aree di alta quota, ambiti di elevato valore paesaggistico e ambientale;
- g. valutare l'opportunità di considerare le schede e i rilievi allegati al Piano (art. 15 delle NTA) come strumento di lavoro, di indirizzo alla progettazione, per definire gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, per ogni singolo fabbricato o rudere rilevato, le indicazioni progettuali e planovolumetriche, l'ammissibilità e l'estensione degli interventi nonché le indicazioni per un corretto inserimento paesaggistico, al fine di consentire una più efficace gestione rispetto alle domande di intervento sui manufatti edilizi esistenti, nonché una armonizzazione del complesso delle trasformazioni ammissibili nel territorio del Parco;
- h. inserire all'interno delle NTA criteri di bioedilizia per la progettazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

- i. integrare le NTA con riferimenti per gli interventi edilizi relativi all'adozione di tecniche costruttive atte a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, finalizzati a garantire una gestione sostenibile delle risorse energetiche;
- in merito agli aspetti legati alla difesa del suolo è necessario:
 - a. integrare l'art. 5, c. 2, con soluzioni che rendano l'inserimento di vasche ed invasi per l'antincendio ambientalmente compatibili;
 - b. specificare nell'art. 13, c. 1, che, nel caso di invasi artificiali, il divieto di costruzione all'interno della fascia non riguardi edifici o costruzioni a servizio delle opere di sbarramento quali nuovi edifici di guardia o nuovi scarichi di superficie;
 - c. specificare nell'art. 15 che laddove i piani regolatori contengano norme più restrittive derivanti da adeguamento al PAI queste prevalgono sulle norme del Piano d'Area. In situazioni in cui gli strumenti urbanistici invece non siano adeguati al PAI si ritengono prevalenti le norme del PAI nelle aree di dissesto cartografate negli elaborati del PAI medesimo.
 - relativamente alla Prevenzione territoriale del rischio geologico e sismico è necessario modificare l'art. 11, c. 2, delle NTA con la definizione corretta del Settore regionale citato: "Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico competente per territorio";
 - per quanto riguarda gli aspetti archeologici è necessario inserire una norma di Piano che proibisca le ricerche con il metal-detector all'interno del Parco, in particolare nelle aree storico-militari;
 - relativamente alla tematica rifiuti è necessario apportare le seguenti modifiche normative:
 - a. art. 2, c. 7: richiamare in parentesi oltre a "energia elettrica, gas, telefono" anche la "gestione dei rifiuti, gestione delle acque"; al c. 9 sostituire la vecchia dizione "rifiuti solidi" con "rifiuti urbani e assimilati";
 - b. art. 3, c. 2: dopo "adeguamenti tecnici, igienico-sanitari" aggiungere "e relativi al deposito e gestione dei rifiuti"; c. 10: sostituire la dizione "rifiuti solidi" con "rifiuti urbani ed assimilati, sia differenziati che indifferenziati";
 - c. art. 5, c. 3: sostituire "raccolta selezionata dei rifiuti" con "raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti" e al posto di "zone decentrate e mascherate" mettere solo "zone mascherate" in quanto il decentramento disincentiva la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d. art. 7: si osserva che ove non siano previsti cestini per la raccolta dei rifiuti urbani deve essere specificato da parte del Parco o del Comune nell'ambito di apposito Regolamento l'obbligo per i fruitori dell'area interessata a portare i rifiuti in altro luogo, anch'esso definito in quanto i rifiuti vanno gestiti all'interno del Comune in cui gli stessi sono generati. Nel caso di Pinea e Ser Blanc, ove sono previsti contenitori per i rifiuti, occorre predisporre anche le raccolte differenziate dei cosiddetti rifiuti urbani secchi: carta, imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, imballaggi in vetro. Il tutto secondo le regole in uso nel Comune stesso (ad es. alcuni Comuni raccolgono gli imballaggi metallici insieme agli imballaggi in plastica, altri invece li raccolgono insieme agli imballaggi in vetro);
 - e. art. 12, c. 3 sostituire la frase "tutto il materiale di scarico e i rifiuti debbono essere conferiti, con apposita raccolta selettiva, nelle discariche presenti e autorizzate all'esterno del Parco" con la frase "tutti i rifiuti debbono essere conferiti, dopo apposita raccolta differenziata ed indifferenziata, in impianti di gestione dei rifiuti autorizzati all'esterno del Parco";
 - f. art. 15, c. 3 dopo "strumenti urbanistici" inserire "ed eventualmente i propri Regolamenti".
3. E' necessario correggere al par. 1.2 dell'elaborato B alcune imprecisioni riguardo alla situazione della strumentazione urbanistica di alcuni comuni, così come indicato al par. 3.3.5 della presente relazione.

4. Considerato che all'art. 13, c. 4 prevede il censimento delle sorgenti ai fini di una classificazione di qualità e possibilità di utilizzo delle acque, è necessario inviare i dati georeferenziati derivanti da codesto censimento al Settore regionale Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche per essere utilizzati nell'ambito della banca dati "Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte" attualmente visionabile all'indirizzo web http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm.
5. Vista la necessità di condurre uno studio sul regime e la portata dei rii e delle sorgenti al fine di disciplinare le captazioni sia per l'uso potabile delle acque, che per irrigazione e produzione di energia tramite piccole centrali a turbina, indicata a pagina 19 punto 3.1 della Relazione di Piano, si deve fare riferimento ai i regolamenti regionali n. 10/R del 29 luglio 2001 e n. 8/R del 7 luglio 2007, andando a definire:
 - i tratti di corpi idrici superficiali e le sorgenti che, per documentate e specificate esigenze di carattere naturalistico ambientale, sono da considerarsi non captabili se non per situazioni eccezionali e soltanto a scopi idropotabili;
 - i tratti di corpi idrici superficiali e le sorgenti che, per documentate e specificate esigenze di carattere naturalistico ambientale, sono da considerarsi captabili, ma a condizione di effettuare dei rilasci del deflusso minimo vitale superiori a quelli previsti al momento dal regolamento regionale 8/R;
 - le eventuali richieste di aumento delle portate di rilascio del deflusso minimo vitale a valle delle opere di presa delle captazioni già in atto e sempre per motivate esigenze di carattere naturalistico ambientale.
6. Per quanto riguarda la cartografia dell'instabilità geologica (Elab. 4), è necessario operare una verifica della rappresentanza dei dissesti ivi contenuti, che devono comprendere anche quelli individuati nelle carte geomorfologiche e dei dissesti dei PRGC dei comuni facenti parte del Parco, nonché quelli individuati nell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI).
7. Al fine di salvaguardare le testimonianze storiche presenti all'interno del Parco, si ritiene importante definire esattamente, in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza, la posizione di tutte le strutture, anche interrato, ancora ricostruibili, quali, oltre quelle citate, Colle di Costa Piana, Col Blegier, Gran Lago, Colle dei Morti, Clot superiore dell'Argueil, Serre le Mait, Arguel, Courbiere e individuare norme di salvaguardia specifiche.
8. In merito alla realizzazione di strutture, se pur anche miste, che prevedano l'impiego di calcestruzzo o metallo, il recupero dei muretti a secco che dovranno essere ripristinati alle condizioni originarie, la sistemazione delle scarpate e la realizzazione di canalette per lo scolo delle acque superficiali, si raccomanda l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. In particolare la sistemazione delle scarpate dovrà essere realizzata mediante reti in fibra naturale inerbite con idrosemina o altre tecniche di ingegneria naturalistiche differenti dalle graticciate in legno o viminate inerbite non più molto usate a causa del loro difficile impiego. Laddove vi siano elevate pendenze le suddette tecniche potranno essere integrate con l'esecuzione di muretti a secco, scogliere, palificate vive di sostegno, evitando il più possibile l'utilizzo di gabbioni se non ben rivegetati. Dovrà inoltre essere evitato l'uso di lamiera per la realizzazione delle canalette per lo scolo delle acque superficiali.

Si evidenzia che in sede di predisposizione della versione definitiva della proposta di Piano deve essere dato riscontro alle osservazioni contenute nella presente relazione.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni: Ambiente; Agricoltura; Programmazione, politiche territoriali ed edilizia; Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.